



COMUNE DI UDINE



PI/A 0004394

del 20/09/2018

COMUNE DI UDINE

Udine, 20 settembre 2018

ORDINANZA N° 43

OGGETTO: Stadio Friuli. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi art. 54, co.4 e 6 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267.

IL SINDACO

Premesso:

- Che, a seguito della ristrutturazione dell'impianto sportivo "Stadio Friuli", concesso in diritto di superficie alla Udinese Calcio S.p.a., gli spazi esterni all'impianto sportivo risultano utilizzati in modo diverso rispetto alla conformazione originale;
- che in seguito alla mutata articolazione di tali spazi ed accessi si sono rese necessarie diverse modalità di presidio dell'impianto sportivo in occasione di manifestazioni sportive o di altro tipo e la Questura di Udine, con lettera del 10 dicembre 2014, richiedeva di valutare l'emissione di specifica ordinanza sindacale al fine di vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore a 5° oltre che all'interno dell'impianto sportivo anche nell'area circostante, ossia l'area mercatale di piazza Repubblica Argentina;
- che la Questura di Udine, con la stessa lettera, riteneva invece compatibile con le condizioni di sicurezza dello Stadio Friuli e dell'area in questione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, comunque con gradazione inferiore a 21°;
- che, sempre con la stessa lettera, la Questura di Udine richiedeva di vietare la vendita di bevande in contenitori di metallo o plastica, consentendo invece la somministrazione o la vendita in contenitori cartacei o di plastica leggera;
- che tale necessità si conformava alla determinazione 14/2010 del 17 marzo 2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, integralmente riportata nel Regolamento d'uso dello Stadio e che recita: "all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore";
- che, pertanto, si provvedeva all'emissione di specifico provvedimento atto a prevenire potenziali pericoli per la sicurezza urbana dei luoghi ove sarebbero avvenute le manifestazioni in riferimento alla data del 14 dicembre 2014, anche per evitare - con

riferimento alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche - difformità fra quanto sarebbe avvenuto all'interno dell'impianto sportivo in occasione delle manifestazioni e quanto avrebbe avuto luogo all'esterno, riservandosi l'emissione di ulteriori altri provvedimenti;

- che, con lettera di data 29 dicembre, la Questura di Udine richiedeva nuovamente l'emissione di specifica ordinanza, dello stesso tenore di quella già emessa per il singolo evento del 14 dicembre 2014;
- che si reputa pertanto necessario provvedere in merito con l'emissione di specifico provvedimento atto a prevenire potenziali pericoli per la sicurezza urbana dei luoghi ove avverranno le manifestazioni;
- che, in ogni caso, i provvedimenti del Sindaco possono essere solamente di natura contingibile ed urgente, per cui devono essere emessi in relazione ad una specifica situazione delimitata nel tempo;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 successivamente convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce in capo al Sindaco il potere di adottare provvedimenti per tutelare la sicurezza urbana, e tenuto conto della novellata formulazione dello stesso che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 in data 7 aprile 2011, prevede come l'emissione di apposita ordinanza in materia di sicurezza urbana sia possibile solamente per motivi contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 54, c. 6 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la L.R. del 5 dicembre 2009, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande);

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 che specifica le materie sulle quali sia possibile l'emissione di ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscano i fenomeni di violenza, ovvero i comportamenti che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato, che ne impediscano la fruibilità o che rechino intralcio alla pubblica viabilità;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto quanto sopra considerato e richiamato;

ORDINA

1. in occasione della manifestazione sportiva del giorno **26.09.2018**, nell'area cittadina circostante lo Stadio Friuli con particolare riferimento all'area mercatale di piazza Repubblica Argentina, nonché all'interno dello Stadio Friuli e sulle aree a questo afferenti, è vietata la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche con gradazione superiore a 5°;
2. in occasione della manifestazione sportiva del giorno **26.09.2018**, nell'area cittadina circostante lo Stadio Friuli con particolare riferimento all'area mercatale di piazza Repubblica Argentina, nonché all'interno dello Stadio Friuli e sulle aree a questo afferenti,

è vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipo in lattina o in bottiglia anche di plastica, mentre è consentita invece la somministrazione in bicchieri di carta o plastica leggera, o la vendita in contenitori cartacei;

3. nelle aree cosiddette "zona hospitality" e "area manager", in deroga a quanto previsto al punto 1, vista anche la determinazione 14/2010 del 17 marzo 2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive potrà essere consentita, previ relativi adempimenti (autorizzazione o SCIA) e previo parere positivo della Questura di Udine, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore a 5° ma comunque inferiore a 21°, fatte salve le eventuali altre limitazioni di legge, con particolare riferimento a quelle temporali.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicheranno, fatti salvi i comportamenti costituenti reato, i principi e le procedure previste dalla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito della sanzione edittale stabilita dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e quindi da 25 Euro a 500 Euro, con immediata sospensione dell'attività illecita.

La mancata cessazione dell'attività, intimata al momento del controllo da parte degli organi di polizia, costituirà violazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a:

Questura
Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Polizia Locale di Udine

La notificazione della stessa a Udinese Calcio S.p.a., quale titolare dell'impianto sportivo "Stadio Friuli";

Gli organi di cui all'art. 13 della L. 689/81, eventualmente coadiuvati dalla Forza Pubblica, e in generale gli organi di polizia, provvederanno al rispetto ed esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio (on line) del Comune di Udine per 180 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg. al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.-

IL SINDACO

Prof. Pietro Fontanini



